



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Roma, - 9.06.2010

ANICA  
c.a. Presidente  
fax 06-4402024

APE  
c.a. Presidente  
fax 06-3729554

ANAC  
c.a. Presidente  
fax 06-37519499

CENTOAUTORI  
c.a. Presidente  
fax 06-68210895

Prot. 8298/L c.a. a. a. - 7-3

## URGENTE

OGGETTO: Decreto ministeriale 21.1.2010 "tax credit investitori esterni e distribuzione".  
**Ulteriori chiarimenti.**

Facendo seguito alla nota n. 7085 del 4 giugno u.s., con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi inerenti alcune disposizioni del d.m. in oggetto, anche in relazione a richieste provenienti dall'ANICA (note del 28 giugno e del 5 luglio uu.ss.) e da vari utenti.

### **1. Tax credit investitori esterni - Imposta di registro da corrispondersi in sede di registrazione dei contratti di associazione in partecipazione.**

Viene richiesto a questa Direzione generale di chiarire se, in tale fattispecie, si applichi la previsione del comma 1, primo periodo, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

Considerato che i predetti contratti di associazione in partecipazione agli utili dell'opera cinematografica ex art. 1, comma 325, l. 244/07 e d.m. attuativo 21 gennaio 2010 (art. 2), possono essere fatti rientrare, senza dubbio alcuno, tra i contratti "relativi allo sfruttamento dei film", e quindi tra gli atti e contratti interessati dal menzionato art. 25, comma 1, si conferma che l'imposta di registro, per tali casi, è dovuta in misura fissa, secondo le relative disposizioni.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

## 2. Tax credit investitori esterni - Inapplicabilità della limitazione prevista dall'art. 1, comma 3, lett. a) del d.m. 21.1.10 alle imprese operanti nel settore finanziario.

La norma richiamata preclude l'accesso al tax credit riservato agli "investitori esterni" ai soggetti che abbiano in essere con l'impresa di produzione cinematografica "accordi per la fornitura di beni e servizi". Si chiede di sapere se anche i servizi finanziari e assicurativi, inclusi quelli bancari, rientrino o meno nell'orbita di tale "fornitura di beni e servizi" e, pertanto, impediscano ai soggetti che li erogano di assumere il ruolo di "investitori esterni".

La ratio della norma è quella di evitare una commistione di rapporti di natura finanziaria - come quelli derivanti da accordi di associazione in partecipazione o cointeressenza che possono dare accesso al credito d'imposta - e rapporti di natura commerciale, circostanza questa che potrebbe prestare spazio ad una artificiosa quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni commerciali, proprio in virtù della presenza di una compartecipazione finanziaria all'affare.

Nello spirito del legislatore, dunque, non sembra ravvisarsi una volontà ostativa alla combinazione di differenti rapporti di natura finanziaria tra produttore ed investitore.

Peraltro, è tipico dell'attività degli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi prevedere posizioni ed esposizioni finanziarie differenti, nel numero e nella tipologia, verso un medesimo soggetto assistito.

Una diversa interpretazione porterebbe, d'altra parte, all'ingiustificata limitazione dei potenziali investitori nel settore cinematografico, generando, a livello sistemico, una migrazione degli intermediari finanziari da finanziatori del mercato del credito ed assicurativo ad investitori esterni, determinando uno scenario opposto a quello voluto dal legislatore e mirante a moltiplicare le alternative di *funding* delle imprese del cinema.

Si ritiene, pertanto, che l'eventuale prestazione da parte di un investitore esterno di altri servizi bancari, assicurativi e finanziari, di natura alternativa ed incrementale, funzionale o strumentale a quello derivante dall'apporto erogato in esecuzione di accordi di associazione in partecipazione o cointeressenza (rilevanti per il "tax credit"), non sia assimilabile alla fattispecie "fornitura di beni e servizi" di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del d.m. 21.1.10.

Nello specifico, si chiarisce che l'eventuale prestazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte di un intermediario bancario o finanziario, o da parte di un'impresa di assicurazione, a favore del produttore cinematografico non costituisce causa ostativa all'assunzione della qualifica di investitore esterno ex art. 1, comma 3, lett. a), del d.m. 21.1.10.

Tale interpretazione, evidentemente, si estende anche all'ipotesi in cui i servizi finanziari e assicurativi siano forniti non direttamente dall'intermediario "investitore esterno" ma da un'altra società del gruppo cui appartiene l'intermediario o da società ad esso collegata.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

### 3. Tax credit investitori esterni - Rispetto della soglia di investimento minimo nel caso in cui l'investitore esterno intenda svolgere anche attività di *product placement* ovvero altre attività promo-pubblicitarie (art. 2, comma 4, lett. b), d.m. 21.1.10).

La questione circa il rispetto del limite "minimo" di partecipazione alla produzione (ordinariamente fissato al 10%), previsto per gli investitori esterni che in relazione allo specifico film pongano in essere anche attività di *product placement* (inserimento di inquadrature di marchi e prodotti) ovvero altre prestazioni di natura promo-pubblicitaria, non può essere affrontata separatamente rispetto a quella relativa al limite "massimo" che deve essere rispettato da tutti gli investitori esterni (il cui apporto non può eccedere il 49% del costo di produzione).

Entrambi i limiti, infatti, sono usualmente verificati sul budget di produzione, e quindi "a preventivo", ponendosi quindi il dubbio circa la rilevanza o meno di eventuali variazioni del costo di produzione del film rilevabili soltanto "a consuntivo".

Tanto la soglia "minima" del 10% (che si riduce al 5% nel caso di "film difficili" o "a basso budget") che quella "massima" del 49% vanno verificate, in linea generale, sempre sul budget previsionale.

Ora, se "a consuntivo", come è ben possibile, il costo di produzione risulterà variato, sono ipotizzabili due scenari:

a) il costo di produzione a consuntivo è maggiore rispetto a quello preventivato: in questo caso non ricorre nessun problema per la percentuale "massima", mentre quella "minima" potrebbe risultare più difficile da rispettare;

b) il costo di produzione a consuntivo è minore rispetto a quello preventivato: in questo caso, al contrario, nessun problema si pone per il rispetto della percentuale "minima", mentre quella "massima" potrebbe risultare superata.

Nei contesti richiamati, i problemi sarebbero risolti alla radice se si assumesse come rilevante soltanto il budget preventivo del film (quello su cui, ragionevolmente, fanno affidamento gli investitori ed il produttore stesso in fase di strutturazione degli accordi) ma questa soluzione, pur avendo il pregio di non penalizzare gli investitori in relazione ad eventi che, al più, dipendono dai produttori, potrebbe prestare il fianco a comportamenti elusivi.

Allo stesso modo, non in tutti i casi sarebbe agevole chiedere all'investitore esterno di "adeguare" la propria partecipazione al costo "a consuntivo", posto che (i) l'investitore avrà la tendenza a interpretare l'oggetto del proprio investimento - ovvero il film - come un investimento non suscettibile di variazione in caso di modifiche nel costo complessivo di produzione, evenienza su cui l'investitore non ha alcun controllo e che (ii) l'adeguamento in aumento dell'apporto potrebbe trovare limitazioni sia nella disponibilità di somme destinate allo specifico investimento da parte dell'investitore esterno che nella fruibilità stessa del beneficio fiscale essendo stabilito un limite

ph.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

massimo annuo degli apporti "eleggibili" per il tax credit.

La scrivente ritiene che soluzione soddisfacente per contemperare l'esigenza di non "vanificare" un'efficace utilizzo dello strumento agevolativo con quella di evitare comportamenti scorretti, che rendano di fatto irrilevanti i limiti stabiliti nel decreto, sia la seguente:

- nel caso di cui alla lettera a) (costo consuntivo maggiore del budget preventivo): rileva il budget preventivo (reso noto in sede di presentazione della comunicazione preventiva o di suoi aggiornamenti successivi), sempre che gli eventuali incrementi non oltrepassino la soglia "equitativa" del 25% del budget. Rileva, invece, in ogni caso, il budget preventivo (senza limiti quantitativi) qualora siano presenti forme di assicurazione che limitano l'aumento dei costi a preventivo (*completion bond*).

- nel caso di cui alla lettera b) (costo consuntivo minore del budget preventivo): rileva il costo consuntivo, con conseguente necessità per l'investitore esterno di ridurre il proprio apporto. Si noti come tale evenienza non penalizzerà comunque il produttore, dato che l'apporto così "diminuito" risulterà essere comunque il massimo, in termini percentuali, consentito dalle disposizioni vigenti.

#### 4. Tax credit distribuzione – Precisazione relativa al punto 6 della nota n. 7085 del 4.6.2010 (Requisiti di culturalità del film).

Si precisa che quanto evidenziato nel punto 6 della nota DGC del 4 giugno u.s., ovvero che "qualora il film non abbia avuto accesso al tax credit riservato al produttore non potrà qualificarsi per il tax credit riservato alle imprese di distribuzione" non si applica al caso di film per i quali si configuri un'impossibilità "radicale", da parte del produttore, di richiesta del beneficio fiscale (ad esempio, relativamente a film che presentino costi interamente sostenuti anteriormente al 1° giugno 2008, e che per tale ragione non rispettino i requisiti di cui all'art 9, comma 1, del d.m. 7.5.2009 "tax credit produttori"). Per tale tipologia di film, l'accesso al tax credit distribuzione è consentito sempre che la relativa richiesta da parte dell'impresa distributrice (ai sensi dell'art. 5 del dm 21.1.2010) sia integrata dalla richiesta di riconoscimento di culturalità del film (ex Tabella A e/o tabella A+B del decreto produttori) effettuata dal produttore dell'opera che, ovviamente, può anche coincidere con il soggetto che richiede il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione.

\*\*\*\*

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, faticosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Barrelli)